

ATTO N. DD 1718

DEL 29/03/2024

Rep. di struttura DD-UC2 N. 223

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 186 “di Rosta” dalla progr. Km 5+990 alla progr. Km 6+010 in comune di Buttigliera Alta. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere. (Pratica n. 099032–
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA – Allacciamento fognario).

Premesso che:

- - il Comune di Buttigliera Alta, nell’ambito del “PEC ZONA RN4. VIA CONTI CARRON/CORSO LAGHI” deve eseguire lavori di realizzazione allacciamento fognario lungo la S.P. n. 186 “di Rosta” dalla progr. Km 5+990 alla progr. Km 6+010 in comune di Buttigliera Alta;
 - - per tale intervento la Direzione Viabilità 2 ha rilasciato nulla osta prot. 69668 del 18/05/2023 (Pratica n. 099032) ed il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è stato approvato dal Comune di Buttigliera Alta con Delibera di Giunta n. proposta 75 del 13/06/2023;
 - - al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, l’Arch. Monica Dalmasso, in qualità di Direttore dei Lavori, con nota via pec del 26/03/2024, ns. prot. n. 44011 in pari data, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri lungo la S.P. n. 186 “di Rosta” dalla progr. Km 5+990 alla progr. Km 6+010 in comune di Buttigliera Alta, dal giorno 09/04/2024 al giorno 12/04/2024 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati;
 - - il committente è il Comune di Buttigliera Alta;
 - - l’impresa esecutrice dei lavori è VANZETTI COSTRUZIONI SRL con Responsabile di cantiere l’ing. Vanzetti Stefano (cell. 320 3876798);
 - - il Direttore dei Lavori e l’arch. Dalmasso Monica (cell. 320 2862253).
-
- Ciò premesso e considerato, al fine di garantire la sicurezza del transito e per consentire l’esecuzione dei lavori richiesti, si rende necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri lungo la S.P. n. 186 “di Rosta” dalla progr. Km 5+990 alla progr. Km 6+010 in comune di Buttigliera Alta, dal giorno 09/04/2024 al giorno 12/04/2024 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 9 geom. Luigi SAPINO.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

- di ordinare la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri lungo la S.P. n. 186 "di Rosta" dalla progr. Km 5+990 alla progr. Km 6+010 in comune di Buttigliera Alta, dal giorno 09/04/2024 al giorno 12/04/2024 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.
- - il committente è il Comune di Buttigliera Alta;
- - l'impresa esecutrice dei lavori è VANZETTI COSTRUZIONI SRL con Responsabile di cantiere l'ing. Vanzetti Stefano (cell. 320 3876798);
- - il Direttore dei Lavori è l'arch. Dalmasso Monica (cell. 320 2862253).
- Si richiamano le modalità di esecuzione degli interventi come da nulla osta prot. 69668 del 18/05/2023 (Pratica n. 099032).

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 29/03/2024

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese